

Regolamento amministrativo della Cassa Edile della provincia di Latina

Art. 1

Le Imprese iscritte sono tenute a versare alla Cassa Edile, in conformità del Ccnl, degli Accordi nazionali, del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro e le delibere del Comitato della Bilateralità gli accantonamenti, i contributi, le quote di adesione nazionali e territoriali, gli interessi e quant'altro secondo le misure e i criteri in essi stabiliti.

Tutte le disposizioni del Ccnl, degli Accordi nazionali, del Ccpl, delle delibere della Bilateralità e le indicazioni della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili sono espressamente richiamate nel presente Regolamento che regola i rapporti tra la Cassa Edile, le Imprese e i Lavoratori.

Art. 2

Le Imprese iscritte debbono presentare per via telematica alla Cassa, entro il mese successivo a quello di riferimento, la denuncia mensile completa di tutti i dati richiesti, avvalendosi del sistema MUT.

La denuncia presentata oltre il termine di cui sopra determina la posizione di irregolarità dell'Impresa fino al giorno dell'invio della denuncia telematica.

Art. 3

Il versamento delle somme dovute ai sensi dell'art.1 deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.

Per i versamenti effettuati oltre il termine di cui sopra sono dovuti interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione o ritardo del pagamento dei contributi.

Possono essere concesse rateizzazioni del pagamento degli accantonamenti, dei contributi e degli interessi dovuti da parte delle Imprese che ne facciano richiesta secondo le modalità, le misure e le disposizioni previste dalle delibere del Comitato della Bilateralità in materia.

Art. 4

L'Impresa è considerata regolare se ha provveduto al versamento e alla presentazione della denuncia entro il mese successivo a quello di competenza.

Inoltre, è ritenuta adempiente quando:

- abbia presentato denuncia e versato i relativi importi sino all'ultimo mese per il quale sia scaduto l'obbligo di pagamento;
- abbia dichiarato nella denuncia mensile per ciascun operaio un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello previsto nel Ccnl, oltre alla specifica del cantiere ove è occupato. Le ore non lavorate debbono essere adeguatamente motivate;

- abbia nel caso di Impresa di nuova iscrizione presentato la denuncia entro il mese successivo a quello d'inizio attività produttiva,
- abbia segnalato la sospensione delle attività in sede di presentazione della denuncia;
- abbia rispettato gli adempimenti e le scadenze del piano di rateizzazione concesso.

In caso di accertamento per un importo non superiore a 150,00 € non si determina situazione di inadempienza, fatto salvo l'obbligo dell'Impresa di provvedere immediatamente al pagamento delle somme non versate.

Art. 5

Se le somme versate risultano insufficienti ad estinguere gli obblighi di versamento, il versamento deve essere imputato, per ogni singola mensilità, prima agli accantonamenti, poi ai contributi e alle quote dovute e infine agli interessi.

Se il ritardo dei versamenti riguarda più mensilità, l'imputazione deve essere fatta per singole mensilità iniziando dalla più remota.

Art. 6

Entro il terzo mese successivo a quello di scadenza per il pagamento dell'ultimo mese di ciascun semestre Cassa Edile (1°ottobre-31 marzo/1 aprile-30 settembre) la Cassa intimerà alle Imprese che non abbiano adempiuto all'obbligo del versamento, di provvedere con una comunicazione del Presidente che fissa il termine per l'adempimento.

Scaduto inutilmente tale termine la Cassa promuoverà con cadenza almeno annuale nei confronti delle Imprese morose ogni azione utile per il recupero del corrispondente credito ricorrendo all'azione legale.

Art. 7

I versamenti delle Imprese alla Cassa devono essere eseguiti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti intestati alla Cassa e da questa indicati alle Imprese

Art. 8

La Cassa non verserà agli aventi diritto gli importi per accantonamenti, contributi e quote se non entro i limiti e le misure che le Imprese abbiano alla stessa già versato alla Cassa stessa per i corrispondenti titoli e per mensilità intere.

Le prestazioni assistenziali previste dall'apposito regolamento devono essere, salvo diversa deliberazione del Comitato di Gestione, sospese in caso di inadempienza dell'Impresa

Art. 9

Presso la Cassa sono istituite l'anagrafe dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti.

Gli importi versati dalle Imprese per ciascun periodo di paga, compresi eventualmente quelli a titolo di interessi di mora, sono analiticamente rilevati.

Gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia sono rilevati per ciascun lavoratore.

L'iscrizione del lavoratore avviene con l'invio degli elenchi nominativi da parte dell'Impresa.

Ogni volta ne adduca giustificato motivo, il lavoratore potrà richiedere alla Cassa la verifica della propria posizione.

Art. 10

La Cassa controlla la regolarità delle denunce mensili ad essa pervenute nonché la corrispondenza dei versamenti a quelli effettivamente dovuti.

Se risultano eseguiti versamenti senza presentazione della relativa denuncia, la Cassa provvede ad accantonare i relativi importi in apposito conto fino a regolarizzazione della posizione da parte dell'Impresa.

Art. 11

Gli importi dovuti dalla Cassa sia per accantonamenti che per altre prestazioni ai lavoratori vengono corrisposti mediante bonifico o altro sistema ritenuto idoneo a garantirne la tracciabilità.

I lavoratori sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni del loro indirizzo, del CAP e delle altre informazioni richieste utili all'invio e alla ricezione della corrispondenza necessaria.

Gli importi che per qualsiasi ragione non vengano incassati dagli aventi diritto sono versati in apposito conto interno e restano a disposizione degli interessati o loro aventi causa fino ad avvenuta prescrizione del diritto.

Art. 12

Su domanda degli aventi diritto e nei soli casi di effettiva comprovata necessità può darsi luogo alla corresponsione anticipata di acconti sulle somme versate dalle Imprese.

Il pagamento anticipato a titolo di liquidazione totale può avvenire solo nei casi di emigrazione, cambio di settore di appartenenza, decesso o pensionamento.

Art. 13

La Cassa Edile in base alle leggi vigenti partecipa al rilascio del DURC on line attraverso gli appositi portali.